



Taviano

Città dei Fiori
(Lecce – Italy)

II SINDACO

**Ordinanza Contingibile ed Urgente
in materia sanitaria e per incolumità pubblica**

Reg. Ord. n. 60 del 18.10.2012

IL SINDACO

Premesso che:

- È in corso la procedura d'infrazione della Commissione Europea ai sensi dell'art. 3 della Direttiva 91/271/CEE, riguardante l'insufficiente grado di copertura della rete urbana di fognatura nera nell'agglomerato interessato;
- gli Enti regionali competenti per la suddetta procedura d'infrazione hanno definito che l'insufficiente grado di copertura della rete urbana di fognatura nera può essere dovuto, pur in presenza di una rete fognaria già realizzata, anche alla incompleta esecuzione degli allacciamenti alla fognatura stessa da parte degli utenti;
- lo smaltimento delle acque reflue, da parte degli utenti, attraverso sistemi fognari e depurativi non regolamentati, diversi dall'allacciamento alla fognatura pubblica, può essere causa di danno ambientale ed in particolare di inquinamento della falda acquifera, situazioni sanzionabili ai sensi delle normative vigenti;
- il mancato allacciamento dell'utenza alla rete di fognatura nera pubblica è in contrasto anche con il Regolamento Regionale n. 5 del 03.11.1989 - art. 3 (Disciplina delle pubbliche fognature), il quale prevede che:
 - *"nelle zone già servite da pubblica fognatura gli scarichi provenienti dagli insediamenti civili e/o produttivi devono essere allacciati alla stessa";*
 - *"nelle zone non ancora servite gli scarichi esistenti devono essere allacciati alla pubblica fognatura entro un anno dalla attuazione della stessa";*
- il mancato allacciamento degli scarichi delle utenze alla rete fognaria nera comunale comporta il possibile perdurare di condizioni di rischio igienico-sanitario e di inquinamento della falda acquifera e contrasta con l'esigenza di migliorare la qualità ambientale del territorio;

Tutto ciò premesso,

Visti:

la comunicazione prot. 28759 del 19.06.2009, acquisita al prot. 9019 del 25.06.2009 della Prefettura di Lecce;

la comunicazione prot. 1003/09 del 06.09.2009 dell'ANCI Puglia;

la comunicazione prot. 39354 del 02.09.2009, acquisita al prot. 12532 del 07.09.2009 della Prefettura di Lecce;

la comunicazione prot. n. 45201 del 12.03.2010, acquisita al prot. 4112 del 31.03.2010, della ASL Lecce Dipartimento SISP;

CITTÀ DI TAVIANO PIAZZA DEL POPOLO – 73057 TAVIANO (LE)

Tel. Centr. 0833.916111 - Fax 0833.914365
C.F. 00414500751

la comunicazione prot. 2685 del 11.10.2010, acquisita al prot. 13564 del 14.10.2010 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale per la gestione del servizio idrico integrato;
la comunicazione prot. 8676 del 13.07.2010, acquisita al prot. 10064 del 26.07.2010, del Presidente della Regione Puglia;
la comunicazione prot. 3297 del 10.08.2012, acquisita al prot. 10148 del 14.08.2012, dell'Autorità idrica Pugliese;
il D.Lgs. n. 152/1999; il D.Lgs n. 141/1999; la L.R. n. 28/1999; il D.Lgs. n. 152/2006; il TUEL n. 267/2000;

Richiamate:

l'Ordinanza Sindacale n. 22 del 12.05.2011;
l'Ordinanza Sindacale n. 21 del 11.04.2012;

Rilevato:

che le precedenti ordinanze sindacali non sono state emesse secondo le indicazioni e prescrizioni impartite dall'Autorità Idrica Pugliese (già Autorità d'Ambito) di concerto con ANCI Puglia, secondo le quali le ordinanze sindacali devono essere emesse in forma singola nei confronti degli utenti allacciati alla rete idrica ma non allacciati a quella fognaria;

Considerato:

che risulta necessario provvedere a definire l'attività amministrativa in materia di obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura nera;

ORDINA

- a tutti i proprietari di immobili ad uso civile e/o produttivo, ubicati su viabilità comunale servita dalla rete pubblica di fognatura nera in esercizio, i cui scarichi fognari provenienti dagli impianti interni non siano ancora allacciati a tale rete, di eseguire, previa richiesta da inoltrare all'Acquedotto Pugliese S.p.A., l'allacciamento alla rete fognaria pubblica, **entro il termine perentorio del 31.12.2013**;
- agli stessi proprietari, di provvedere, ad avvenuto ed attivato allacciamento alla rete fognante, alla dismissione dei sistemi esistenti di smaltimento delle acque reflue, all'occorrenza, se esistenti, con lo svuotamento delle vasche di stoccaggio provvisorio, disinfezione e riempimento delle stesse con materiale inerte litoide;
- ai contravventori sono applicabili le sanzioni previste dall'art. 7-bis, comma 1-bis TUEL n. 267/2000 e s.m.i. nonché quelle previste dall'art. 133 del D.Lgs. 152/2006 e dalla legislazione regionale.

DISPONE

- alla presente Ordinanza sia data massima diffusione a mezzo di manifesti murali;
- la presente Ordinanza sia pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune e sul sito web istituzionale del Comune sino al 31.12.2013;
- la presente ordinanza venga notificata ai titolari di allacciamenti alla rete idrica AQP SpA non allacciati alla rete di fognatura nera in esercizio (per come comunicati dalla stessa Società al Comune) e ai capifamiglia residenti nelle strade servite da fognatura nera in esercizio (per come estratti dal Servizio Anagrafe comunale);
- la presente Ordinanza sia trasmessa al Prefetto di Lecce, al Presidente della Regione Puglia, all'Autorità Idrica Pugliese, all'ANCI Puglia, all'Acquedotto Pugliese S.p.A, al Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce; all'ARPA Puglia DAP Lecce;

- la presente Ordinanza sia trasmessa al Responsabile del Settore Urbanistica e Ambiente, al Responsabile del Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio, al Responsabile del Settore Servizi Finanziari e al Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Ente Comune;
- gli utenti dovranno comunicare tempestivamente all'Ente Comune l'avvenuta realizzazione dell'allacciamento fognario, onde prevenire successivi controlli ed eventuali contestazioni, ovvero irrogazione di sanzioni.
- gli Uffici dell'Ente non potranno rilasciare autorizzazioni provvisorie allo scarico di reflui civili relativi ad immobili o ad unità immobiliari che dispongano della possibilità di allacciamento alla rete fognaria;
- gli Uffici dell'Ente non potranno rilasciare atti abilitativi - né accettare DIA o SCIA - per interventi edilizi di nuova costruzione, di sostituzione, di ampliamento e/o sopraelevazione o di ristrutturazione edilizia, che non prevedano l'obbligo di allacciamento alla rete fognaria in caso di strada servita dalla rete di fognatura nera in esercizio;
- gli Uffici dell'Ente non potranno rilasciare certificazioni di agibilità di immobili o di unità immobiliari che non risultino allacciati alla rete fognaria in caso di strada servita dalla rete di fognatura nera in esercizio.

AVVERTE

tutte le autorizzazioni comunali allo scarico provvisorio rilasciate dal Comune di Taviano, riferite a impianti relativi ad immobili prospicienti su strade servite dalla rete pubblica di fognatura nera, sono revocate ancorché la validità di ciascuna di esse resta prorogata sino all'allacciamento del relativo impianto alla rete di fognatura nera e comunque non oltre il termine ultimo del 31.12.2013;

Il Comando del Corpo di Polizia Municipale è tenuto alla verifica di ottemperanza alla presente Ordinanza.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione (legge 06.12.1971 n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971 n. 1199).

Dalla residenza municipale, 18 ottobre 2012

Il Sindaco
Avv. Carlo D. PORTACCIO